

Sent. n. 6/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 16/10/2023 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Alberto Boer per il ricorrente, l'Avv. An-
drea Botta per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 76119 del registro di
Segreteria, promosso dalla dott.ssa XX

rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Boer ed Alberto Boer

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudi-
zio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domici-
liato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente già di-
pendente del Comune di Roma, cessata dal servizio il
09/10/2008 e titolare di pensione diretta di inabi-
lità n.62300570 a decorrere dal 10/10/2008, dopo

aver premesso:

- di avere presentato all'ex INPDAP, in data 28 novembre 2008, domanda di riscatto del servizio part-time;
- che in relazione a tale domanda, soltanto in data 18 gennaio 2017 la ricorrente è stata informata dall'INPS che "a breve, sarà convocata dall'Istituto previdenziale per firmare il decreto di riscatto di 6 anni 3 mesi e 24 giorni di pari lime, al costo di euro 18.426,30 compensato con l'aumento della pensione";
- che, ad oltre un anno da tale comunicazione, non ha fatto seguito la convocazione per la firma del decreto di riscatto del periodo di contribuzione a tempo parziale;

tanto premesso, ha chiesto a questa Sezione che sia dichiarato il suo diritto al ricalcolo della pensione mediante il computo dei periodi di lavoro part-time oggetto della predetta domanda di riscatto, con conseguente condanna dell'INPS all'adeguamento della pensione e alla liquidazione dei relativi arretrati maggiorati degli accessori di legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che:

- la Sede territoriale competente ha comunicato di aver provveduto alla notifica del provvedimento di riscatto, pratica n.

007201700001216 del 6.3.2001, in data 26.01.2017, per un importo pari ad € 20.698,73, per il quale non risulta alcuna rinuncia da parte della ricorrente ma che og-

gi non è oggetto di ricorso;

- in relazione alla domanda di riscatto dei periodi di part time presentata dalla ricorrente in data 28.11.2008, la sede competente dell'Istituto ha effettuato una simulazione nel 2014 da cui risulta un ulteriore onere pari ad € 45.7054,40. Rappresenta infine che la Sede territoriale non ha provveduto ad oggi al riesame dei provvedimenti ed al relativo perfezionamento, in considerazione della loro onerosità, in quanto la Sig.ra XX non ha espresso volontà di accettazione.

Ha concluso, previa concessione di termine per la conclusione del procedimento e, in caso di accettazione della ricorrente, con la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere.

3. Con provvedimento reso all'udienza del 2.10.2019 e, successivamente, con ordinanza n.69/2020 del 27.05.2020 di questa Sezione giurisdizionale è stato ordinato all'INPS di depositare:

- il provvedimento di riscatto dei periodi di lavoro part time eventualmente adottato in relazione alla domanda presentata dalla ricorrente in data 28.11.2008;

- la prova della comunicazione del predetto provvedimento alla ricorrente, per l'eventuale accettazione o rinuncia.

3.1 In relazione all'incombente istruttorio, l'Inps ha rappresentato quanto comunicato dalla Sede territoriale e, segnatamente, che "Il provvedimento di riscatto non può essere chiuso se non per rinuncia espressa da parte del ricorrente , che non ri-

sulta agli atti. Pertanto non è possibile riesaminare tecnicamente la successiva richiesta di riscatto part time in quanto risulta ancora in atto il precedente provvedimento..."., lasciando sostanzialmente invariato quanto richiesto con il provvedimento istruttorio.

4. Con ordinanza n. 3/2022 di questa Sezione giurisdizionale è stato nominato CTU contabile il dott. Marco BORROMEO, ed all'udienza del 6 luglio 2022, gli è stato formulato il seguente quesito " 1. Determinare il CTU, in base alla normativa vigente alla data della domanda del 28/11/2008 o, se più favorevole alla normativa successiva, l'ammontare dell'onere economico dovuto dalla ricorrente XX

per il riscatto dei periodi lavorativi a tempo parziale dalla stessa prestati presso il Comune di Roma ed elencati nei documenti che costituisce parte integrante del presente verbale, e che viene contrassegnato come allegato A);

2. Quantificare il CTU le differenze di pensione spettanti alla sig.ra XX in dipendenza del riscatto dei periodi lavorativi cui si riferisce il quesito Sub 1)".

4.1 Il consulente incaricato a riscontro dell'incombente istruttorio ha depositato relazione periziale datata 3.01.2023.

5. Parte attrice con note conclusionali ha rappresentato che:

- la domanda proposta il 28.11.2008 (avanzata subito dopo la cessazione impiego del 9.10.2008) non veniva riscontrata dall'INPS. L'Inps nonostante numerose sollecitazioni,

rispondeva all'istanza solo nel 2017, affermando solamente che «a breve sarà convocata per la firma del decreto di riscatto di 6 anni e 3 mesi e 24 gg di part-time, al costo di €. 18.426,30 compensato con l'aumento della pensione». Nonostante ulteriori diffide e solleciti la ricorrente non veniva mai convocata per la firma e, pertanto, si vedeva costretta ad adire codesta Corte;

- l'Inps non è stato in grado di ottemperare all'ordinanza 27 maggio 2020, perché l'ente non ha mai notificato alla pensionata il provvedimento di quantificazione della riserva matematica, e conseguentemente la parte istante, non è stata messa in condizione di poter esercitare il suo diritto e quindi provvedere al versamento dell'onere di riscatto;

- come risulta da doc.4 allegato al ricorso, ossia la comunicazione l'INPS in cui l'ente affermava che la sig.ra XX sarebbe stata convocata a breve per firmare il decreto di riscatto, si affermava espressamente che il costo del riscatto sarebbe stato « compensato con l'aumento della pensione ».

- il debito della ricorrente va compensato, stante l'inadempimento dell'ente che ha impedito alla dott.ssa XX di azionare il proprio diritto mediante versamento dell'onere del riscatto, con l'importo quantificato a titolo di incremento di pensione dalla CTU;

- nessuna contestazione è stata fatta dall'INPS

alla bozza dell'elaborato tecnico-contabile.

Ha concluso per la declaratoria del diritto della dott.ssa XX al riscatto di 6 anni

3 mesi e 24 giorni di part-time, come quantificato dal CTU, stante l'assolvimento del relativo onere di riscatto mediante compensazione con l'ammontare degli arretrati dovuti dalla data della domanda (28.11.2008) e con condanna al pagamento della pensione nella misura riliquidata rispetto alla data di decorrenza originaria, oltre alle spese legali da distrarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari.

5.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Va dichiarato il diritto al riscatto dei periodi lavorativi a tempo parziale prestati dalla ricorrente XX presso il Comune di Roma, in relazione ai quali l'ammontare dell'onere economico dovuto dalla ricorrente è quello indicato dal CTU nella relazione prodotta agli atti di causa a riscontro dell'ordinanza n. 3/2022 di questa Sezione giurisdizionale.

2.In particolare il consulente ha rappresentato in merito al primo quesito (ammontare dell'onere economico dovuto per il riscatto) che:

- dalla lettura della documentazione in atti, "ha riscontrato che l'INPS nei propri conteggi per la determinazione della somma che la

ricorrente deve corrispondere all'istituto per la ricongiunzione del part-time, non ha considerato che la metà della retribuzione era stata già riconosciuta dall'INPS e che quindi tale importo andava sottratto dall'importo che la ricorrente deve corrispondere per la determinazione del riscatto del periodo par-time”;

- il contributo a carico dell'interessato è pari a € 23.652,56 e per la quale somma è indicato il numero di rate (70) e l'importo della singola rata (€ 368,74) e il coeff. di rateizzazione (0,01559).

In ordine al secondo quesito concernente le differenze di pensione spettanti alla sig.ra XX in dipendenza del riscatto dei periodi lavorativi, il consulente incaricato ha rappresentato che l'INPS comunicava l'irripetibilità degli importi per alcuni anni, circostanza negata dagli avvocati di parte attrice. Il CTU ha pertanto provveduto a riportare un doppio conteggio complessivo sia considerando tutto il periodo oggetto di conteggio, che un conteggio che non contempla gli importi ritenuti irripetibili dall'INPS. Per entrambi i conteggi il CTU ha provveduto inoltre a calcolare gli interessi e la rivalutazione. In particolare:

- il conteggio che contempla nel dovuto l'importo per tutto il periodo oggetto del quesito è pari a € 61.536,31 e con interessi e rivalutazione pari a euro 79.488,51;
- il conteggio che non contempla nel dovuto l'importo che l'INPS ha comunicato essere irri-

petibile (importi relativi agli anni dal 2008 al 2011) è pari a euro 48.551,88 e con interessi e rivalutazione pari a euro 60.673,19. Al riguardo è da ritenere corretto il primo conteggio effettuato dal consulente, dovendosi riconoscere al ricorso presentato alla Corte dei conti (in data 09/05/2018) e notificato all'INPS il 30/04/2018 valenza di atto interruttivo della prescrizione. Giova in tal senso richiamare quanto prevede l'art. 2943 del Codice Civile "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente".

In ordine alla richiesta di compensazione tra le partite di debito e di credito non si ritiene che essa debba essere affermata nella statuizione giudiziale rientrando quale concreta modalità di attuazione del riscatto nella competenza dell'organo di amministrazione, ma al riguardo si rileva che siffatta modalità (compensazione tra le partite di debito e di credito) risulta prospettata proprio dall'INPS nella comunicazione del 18.01.2017 (all. 4 della produzione di Parte attrice).

3. Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta nei termini indicati.

7. Vanno liquidate -a conferma del decreto di liquidazione di spettanze ad ausiliario n. 2/2024 F.U. di questa Sezione giurisdizionale- a cura dell'INPS e in favore del consulente incaricato Dott. Rag.

Marco Borrromeo, in relazione all'incarico di consulente tecnico d'ufficio conferitogli per il giudizio n° 776119 del registro di Segreteria, le spettanze di euro 1.164,10 (millecentosessantaquattro/10), oltre agli accessori di legge, detraendo dall'importo finale euro 634,40 (seicentotrentaquattro/40), da distrarsi in favore del ricorrente anticipatario dell'acconto.

8. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Il compenso al consulente incaricato è posto a carico dell'INPS e liquidato in euro 1.164,10 (millecentosessantaquattro/10), oltre agli accessori di legge, con l'avvertenza che l'importo finale va decurtato di euro 634,40 (seicentotrentaquattro/40), da distrarsi in favore del ricorrente anticipatario dell'acconto. Le spese di lite sono liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA in favore dei difensori antistatari.

Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16/10/2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA